

naro per poi capitalizzarla ed affrancarla. Ora, se si accorda la proroga del termine per la commutazione, bisogna accordarla anche per l'affrancamento.

Per cui, a giudizio della Commissione parlamentare, anche se nel testo della legge di proroga non viene ripetuta la parola affrancamento, non ci può essere dubbio che questo termine dell'articolo 27 sia pur esso prorogato fino al 31 dicembre 1891.

All'onorevole mio amico Turbiglio poi, che mi rivolge un'altra domanda, darò la sola risposta possibile. Chiede l'onorevole Turbiglio se per le decime commutate in alcune provincie d'Italia, in virtù di un decreto dittatoriale Farini del 9 marzo 1860, sia applicabile l'articolo 22 della legge 8 giugno 1873, il quale accorda ai creditori della rendita il diritto di prelazione mediante ipoteca.

Questo è il quesito suo, quesito che era già stato proposto alla Commissione da uno dei suoi membri, l'onorevole Cavalieri.

Però la Commissione trova che a tale dubbio risponde l'articolo 4 della legge del 1887, e, in quanto la risposta non sembri ben chiara, risponderanno i tribunali: la Commissione sente di non essere competente a rispondere su questo proposito; tutt'al più potrebbero i suoi membri esprimere delle opinioni individuali, che avrebbero per gl'interessati e davanti ai tribunali mediocre valore.

Nè la Camera stessa potrebbe così, nel corso di questa discussione, risolvere incidentalmente un quesito di simil genere; occorrerebbe all'uopo un apposito articolo di legge.

Del resto mi pare che forse possano gl'interessati promuovere, se credono, la risoluzione del dubbio in occasione del disegno di legge che deve essere presentato dal guardasigilli per adempiere alla promessa fatta il 2 luglio 1887 all'onorevole Rinaldi.

Ora poi, per compiere tutto il debito mio, mi resta da riferire alla Camera intorno ad una petizione del municipio di Giove, la quale porta il numero 4708 e venne rimessa alla Commissione dopo che era già stata presentata e distribuita la nostra relazione. Con questa petizione si domanda da quel Comune uno schiarimento, o piuttosto una modificazione del numero 5 dell'articolo 7 della legge 1873. Per questo articolo 7 numero 5 è stabilito che la domanda di commutazione debba contenere il titolo o il possesso che dà diritto alla prestazione. In sostanza la petizione domanda che sia sempre obbligatoria la produzione del titolo

per parte del creditore della prestazione fondiaria: vale a dire, non che si spieghi, ma che si modifichi la disposizione della legge nel senso che non si riconosca il valore del possesso scompagnato dal titolo.

A questa petizione pare a noi che non possa darsi nemmeno la risposta data testè all'onorevole Turbiglio, perchè riesce difficile a concepirsi che possa accogliersi, nemmeno più tardi, una domanda di questo genere. Ma in ogni modo, poichè un disegno sulla materia deve esser presentato, noi crediamo che sia da prendere sopra questa petizione la solita deliberazione del rinvio agli archivi in attesa di quel disegno di legge, e ne facciamo formale proposta. Ho finito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Marin.

**Marin.** Una sola parola. Io ho ascoltato con viva attenzione i vari oratori che hanno avuto la cortesia di rispondermi e li ho ascoltati con l'animo disposto a tener conto di tutte le loro considerazioni, per vedere se alcuna di esse mi convertisse alla tesi da loro sostenuta. Debbo proprio dichiarare, che per quanta buona volontà io abbia di seguire la via tracciata dal relatore e dal sottosegretario di Stato, che oggi dopo tre anni ha fatto sentire la sua simpatica voce in questo recinto, debbo dichiarare che non mi hanno convertito e che voterò con coscienza tranquilla contro la legge.

**Presidente.** La Commissione propone di rinviare al ministro di grazia e giustizia la petizione che porta il numero 4455 di 13 comuni della provincia di Roma, e di rinviare agli archivi l'altra petizione numero 4708 sulla quale egli ha testè riferito.

Pongo a partito queste due risoluzioni.

(Sono approvate).

Rileggo l'articolo unico:

“ Il termine stabilito nell'articolo 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4727 (*Serie 3ª*), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue, è prorogato a tutto il mese di dicembre dell'anno 1891. ”

Domani in principio della seduta pomeridiana si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

La seduta termina alle 12,30 pomeridiane.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
Capo dell'ufficio di revisione.